

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE CONSORTILI

SI RENDE NOTO

che da oggi, e per quindici giorni consecutivi è in pubblicazione nell'Albo Consorziale e nell'Albo Pretorio dei comuni di Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel S.Giorgio, Cava De' Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato S.Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, S.Marzano Sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, S.Valentino Torio, Sarno, Scafati, Siano, Boscoreale, Castellammare di Stabia, Lettere, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, S.Giuseppe Vesuviano, S.Antonio Abate, Striano, Torre Annunziata, S. Maria La Carità, Montoro, Solofra la Deliberazione Commissariale n.25 del 31.01.2022 che approva l'elenco e la composizione delle fasce degli aventi diritto al voto per l'Assemblea dei Consorziati, ai fini del rinnovo delle cariche consortili.

Durante lo stesso periodo l'elenco generale è depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e, per estratto presso i Comuni anzidetti.

I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere diretti al Consiglio dei Delegati del Consorzio e fatti pervenire, mediante raccomandata a.r., presso la sede del Consorzio (*via Atzori – Centrale Ortofrutticola – 84014 Nocera Inferiore - SA*) entro il termine perentorio delle ore 12:00 del ventesimo giorno dall'ultimo di affissione presso l'Albo del Consorzio (*art.38 dello Statuto*).

Si ricorda che l'Assemblea è costituita dagli iscritti nel Catasto consortile e che hanno diritto al voto i componenti dell'Assemblea che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili in riferimento ad un titolo di diritto reale su immobili ricadenti nel comprensorio o ad uno specifico onere derivante da contratto agrario (*art.20 L.11.2.1971, n.11*).

Nocera Inferiore 09.02.2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Mario Rosario D'Angelo

ESTRATTO DELLO STATUTO

L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 7 - COSTITUZIONE

L'Assemblea dei Consorziati ha funzioni elettive; essa è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio.

Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea dei consorziati i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare, in tutto o in parte, i contributi consortili. L'Assemblea dei Consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei Delegati.

Art. 8 - ELEZIONI

Ai fini delle elezioni dei Delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia.

Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

La contribuzione consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia, il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista, è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nei casi previsti ai commi 9 e 10, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Ogni fascia elegge un numero di delegati sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuzione della singola fascia e la contribuzione consortile totale.

Art. 9 - DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea dei consorziati, di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 7, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi.

Ogni membro dell'Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 4° comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due voti distinti.

Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'Assemblea dei consorziati, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.

ART. 36 - SEZIONI ELETTORALI

Le operazioni di voto avranno luogo in sezioni suddivise in maniera proporzionale agli aventi diritto al voto per Comune. Il numero e l'ubicazione sarà resa pubblica con il manifesto di avviso delle elezioni.